



Camera di Commercio
Pavia

**STATUTO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia (nel seguito denominata Camera di Commercio) è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito del territorio provinciale e sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria e regolamentare e di autonomia organizzativa e finanziaria.

Art. 2 Sede e logo

1. La Camera di Commercio ha sede in Pavia.
2. Il logo della Camera di Commercio è composto da una immagine stilizzata del monumento equestre "Il Regisole" inserita in una corona circolare contornata dall'iscrizione della denominazione "Collegium Mercatorum Civitatis Papiæ".
3. Tale simbolo costituisce altresì il sigillo della Camera di Commercio.

Art. 3 Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge, nell'ambito del territorio provinciale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dell'economia locale nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle Amministrazioni statali, alle Regioni e agli Enti Locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. La Camera di Commercio svolge, in particolare, le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
 - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

- j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
3. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile.
 4. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della propria circoscrizione territoriale.
 5. La Camera di Commercio promuove lo sviluppo delle imprese della provincia favorendone l'apertura ai mercati internazionali con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione.

Art. 4 Principi

1. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese, la Camera di Commercio si conforma ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, della regolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.
2. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche e di instaurare un efficace rapporto tra l'Ente, le associazioni imprenditoriali, le rappresentanze del mondo del lavoro e dei consumatori.

Art. 5 Potestà statutaria e regolamentare

1. Alla Camera di Commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare.
2. Le norme statutarie disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli stessi, le forme di partecipazione e stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Ente, nonché degli enti e aziende da esso dipendenti.
3. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
4. La Camera di Commercio esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
5. In quanto ente autonomo funzionale la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento nelle materie di propria competenza e nei casi previsti dal presente Statuto.
6. I regolamenti e le loro eventuali modifiche sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

Art. 6
Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), e dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere per rispondere ad esigenze funzionali delle imprese della propria provincia.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia.
4. La Camera di Commercio di Pavia può avvalersi dell'Unione Regionale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 3 del presente Statuto.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 7
Organi e Segretario Generale

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.
3. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

Art. 8
Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con la materia oggetto di trattazione.

CAPO II IL CONSIGLIO

Art. 9

Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è determinato in base al numero delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, in rappresentanza dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Fanno inoltre parte del Consiglio due rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
2. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.
3. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
4. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, le procedure per il calcolo della rappresentatività e della ripartizione dei Consiglieri, nonché le modalità e i termini per il rinnovo si applicano le norme vigenti.
5. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio ed i relativi settori economici sono riportati all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente Statuto.
6. Il Consiglio viene sciolto per le cause e con le modalità previste dall'art. 5 della Legge 580/93 e successive modifiche e integrazioni.
7. Ai sensi dell'art. 38 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il collegio uscente continua ad esercitare le sue funzioni fino a un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

Art. 10

Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico nel suo complesso.
3. Il Consiglio:
 - a) predispose e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività, pianificando gli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, in coerenza con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni;
 - d) approva la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo economico e il suo aggiornamento, il Bilancio di esercizio;
 - e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organismi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- f) adotta, a maggioranza dei componenti, i regolamenti dell'Ente, ad eccezione di quello relativo al funzionamento della Giunta e degli altri eventualmente attribuiti dalla legge a quest'ultima.
4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte ai sensi dell'art. 3, c. 4 del presente Statuto.
 5. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio, per l'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse. Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del compito loro affidato.
 6. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
 7. Nel periodo di eventuale *prorogatio* il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto e norme regolamentari.

Art. 11

Nomina, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, in conformità ai criteri ed alle modalità contenute nella normativa vigente.
2. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data del suo insediamento.
3. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale.
4. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dalla normativa vigente.
5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
4. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma o fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della data prevista per l'adunanza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato dagli stessi alla Camera di Commercio.
5. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
6. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, in due sessioni per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo.

7. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti da trattare.
8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida, all'unanimità, diversamente.
9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalle leggi per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
10. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13 **Regolamento interno**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal Regolamento interno adottato dallo stesso a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Regolamento disciplina, in particolare:
 - a) i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 14 **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni.
2. Ciascun Consigliere - secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali - ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
 - c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della documentazione necessaria all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento consiliare e da quello sul diritto di accesso.
3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 15

Composizione e durata del mandato

1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è composta dal Presidente e da un terzo dei componenti del Consiglio con arrotondamento all'unità superiore. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza, rispettivamente, dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. La Giunta permane in carica per cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per un massimo di due volte.

Art. 16

Competenze e funzioni

1. La Giunta camerale è un organo collegiale esecutivo.
2. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale di attività ed i relativi aggiornamenti annuali e adotta i necessari provvedimenti attuativi;
 - b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni ed Aziende Speciali;
 - d) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio;
 - e) delibera l'istituzione di uffici staccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - f) determina, su proposta del Segretario Generale, la dotazione di personale dell'Ente ed approva il piano pluriennale ed annuale di occupazione;
 - g) verifica, avvalendosi del Nucleo di Valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
 - h) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - i) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - j) adotta ogni altro provvedimento, ivi inclusi i regolamenti di propria competenza, per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La Giunta delibera, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa.
4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.
5. Nel periodo di *prorogatio* la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, né emanare o modificare Regolamenti.

Art. 17
Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. Il singolo membro di Giunta cessa dalla carica:
 - a) per decadenza, nei casi previsti dall'art. 13 della legge 580/93;
 - b) per decadenza, nell'ipotesi di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni della Giunta stessa secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento della Giunta;
 - c) per decadenza, automaticamente, nell'ipotesi di perdita della carica di Consigliere;
 - d) per dimissioni dalla carica;
 - e) per ogni altra causa eventualmente prevista dalla legge.
2. La deliberazione che prende atto della cessazione dalla carica è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza, garantendo la rappresentanza dei settori di cui all'art. 14, comma 1.

Art. 18
Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a. per scioglimento del Consiglio Camerale;
 - b. per dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti la Giunta camerale.

Art. 19
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta è convocata almeno cinque giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza, la Giunta può essere convocata tre giorni prima della riunione.
5. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
6. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
7. La Giunta delibera con voto in forma palese. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Si adotta lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone che implicano una valutazione di condizioni discrezionalmente apprezzabili. In caso di parità di voti il provvedimento si intende respinto.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Nei casi e con le forme previste dal Regolamento di Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, esperti, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi privati.

Art. 20
Regolamento interno

1. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il Regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il Regolamento interno della Giunta Camerale stabilisce fra l'altro i sistemi di votazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'Organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

CAPO IV
IL PRESIDENTE

Art. 21
Competenze e funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. La durata del mandato del Presidente è di cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio Camerale. Il Presidente della Camera di Commercio può essere rieletto due sole volte.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione;
 - c) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 22
Decadenza

1. Il Presidente decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio;
 - b) nel caso di perdita dei requisiti di consigliere ai sensi dell'art 13 della legge 580/93;
 - c) per l'approvazione di mozione di sfiducia da parte del Consiglio Camerale.
2. La mozione di sfiducia al Presidente può essere deliberata dal Consiglio, in una seduta appositamente convocata, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, su proposta sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata da comportamenti del Presidente relativi a violazioni di legge o contrari alle norme del presente Statuto o ad atti formalmente approvati dal Consiglio Camerale, ovvero da comportamenti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine, e della dignità della Camera di Commercio.
3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Presidente decade ed il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio Camerale dando immediato avvio, nella stessa seduta, al primo scrutinio per l'elezione del Presidente, secondo le procedure di legge.

CAPO V
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23
Composizione e nomina

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge vigenti, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.
3. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 24
Durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del Collegio, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.
2. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano di età.

Art. 25
Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e, in particolare, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.
3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III

ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 26 Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro per lo Sviluppo Economico su designazione della Giunta.
2. Il Segretario Generale:
 - a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
 - b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - d) definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;
 - e) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - f) assume il personale dell'Ente;
 - g) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - h) promuove e resiste alle liti, con relativi poteri di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - i) cura i rapporti con gli uffici pubblici nelle materie di competenza;
 - j) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.
4. Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta. In caso di trattazione di provvedimenti riguardanti il Segretario Generale, le funzioni di segretario della Giunta o del Consiglio sono svolte dal componente presente all'adunanza più giovane di età.

CAPO II LA STRUTTURA

Art. 27 Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito delle linee fondamentali di ordinamento e di organizzazione degli uffici, di cui agli articoli seguenti, gli atti organizzativi e gestionali dell'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti

amministrativi ed esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.

3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 28 **Organizzazione degli uffici**

1. L'adozione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici della Camera di Commercio è di competenza della Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 29 **Personale**

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Camera di Commercio è disciplinato dalle norme del diritto civile, salvo i limiti stabiliti da apposite disposizioni di legge. Entro tale ambito il rapporto di lavoro è regolato contrattualmente.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme disciplina, con propri regolamenti di competenza della Giunta, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità.

Art. 30 **Linee fondamentali sull' Organizzazione degli Uffici e dei Servizi**

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, le Linee fondamentali sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi disciplinano i criteri e le modalità di organizzazione amministrativa dell'Ente, attraverso l'istituzione delle aree e dei servizi, l'articolazione delle funzioni dirigenziali e l'attribuzione degli incarichi, in base a principi di autonomia, funzionalità, economicità, professionalità, di pari opportunità fra uomini e donne e nel rispetto e in esecuzione di norme contrattuali applicabili.

Art. 31 **Nucleo di valutazione**

1. La Giunta istituisce il Nucleo di valutazione. Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni. Risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.

3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta ed è composto da esperti esterni all'amministrazione camerale. Il Segretario Generale interagisce con il Nucleo di valutazione, ed a tal fine partecipa alle sue riunioni.

Art. 32
Pubblicazione degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché le determinazioni del Presidente sono pubblicate all'Albo camerale, ad eccezione di quelle per le quali le stesse, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

CAPO III
AZIENDE SPECIALI

Art. 33
Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di Commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del Codice Civile, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria.
2. La Camera di Commercio può attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. L'istituzione e gli Statuti delle Aziende Speciali sono deliberati dalla Giunta nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio. Le Aziende Speciali non perseguono fini di lucro. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali ai servizi della Camera di Commercio.
4. Nel perseguimento dei propri scopi, le Aziende Speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti al soddisfacimento del pubblico interesse.
5. Le Aziende Speciali possono operare anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 34
Organi e norme di funzionamento

1. Sono organi delle Aziende Speciali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Presidente delle Aziende Speciali è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio o un componente della Giunta o del Consiglio Camerale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta, secondo i criteri dettati dai rispettivi Statuti.

4. Le Aziende Speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal Direttore e dai dirigenti.
5. Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della Camera di Commercio.
6. Il personale dell'Azienda è assunto con contratto di diritto privato.

Art. 35

Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali

1. Gli organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle Aziende Speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle Aziende stesse.

Art. 36

Collegio dei Revisori delle Aziende Speciali

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 37

Direttore

1. La carica di Direttore dell'Azienda Speciale può essere conferita al Segretario Generale della Camera di Commercio, in rapporto all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'Azienda e quella della Camera.

Art. 38

Mezzi finanziari delle Aziende Speciali

1. Le entrate delle Aziende Speciali sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
 - c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.

CAPO IV
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 39

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del Codice Civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
2. Nell'interesse del sistema economico locale e del mercato, la Camera di Commercio può costituire o assumere partecipazioni – secondo le norme del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni di contabilità pubblica – in Società, Consorzi, Associazioni, Fondazioni, altri organismi associativi – di norma legalmente riconosciuti – che abbiano oggetto compatibile con le proprie finalità istituzionali.
3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la nomina di rappresentanti negli organi di amministrazione e di controllo.
4. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera presso Società, Consorzi o altri organismi devono tenere informata la Giunta con rapporti periodici sull'attività gestionale dell'Ente in cui sono nominati.

Art. 40

Osservatori, accordi di programma e conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio può istituire Osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici. Gli Osservatori esercitano funzioni di analisi tecnico/scientifica, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.
2. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed Amministrazioni pubbliche.
3. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad Accordi di programma, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed Amministrazioni pubbliche.
4. La Camera di Commercio ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con altre Istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio provinciale. A tal fine promuove la realizzazione di intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

CAPO V
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 41
Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata dalle norme vigenti.
2. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, la dirigenza attua forme di controllo economico interno della gestione.

Art. 42
Bilancio

1. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 novembre di ciascun anno.
2. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. L'unità temporale di riferimento della gestione è l'anno che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43
Entrata in vigore-pubblicità

1. Lo Statuto è pubblicato all'Albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.

Art. 44
Revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
2. La deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere contestuale alla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto.

Art. 45
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Allegato A

Il Consiglio della Camera di Commercio di Pavia ha la seguente composizione:

Settori di attività economica	Numero di Consiglieri
Agricoltura	2
Industria	5
Commercio	5
Artigianato	5
Cooperazione	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
Totale	25

Del Consiglio fanno anche parte due Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.